

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data: **24-04-2025** - Numero: **16**

### **Oggetto:**

Approvazione tariffe TARI anno 2025

L'anno duemilaventicinque, addì ventiquattro del mese di aprile alle ore 16:15 e seguenti, nella Sala Consiliare del Comune di Guspini, si è riunita il Consiglio Comunale in seduta Ordinaria Pubblica in Prima convocazione:

Cognome e Nome	Presenza	Cognome e nome	Presenza
De Fanti Giuseppe	Presente	Mele Maurizio	Presente
Atzei Stefania	Presente	Pilloni Alessio	Presente
Cambera Mariangela	Presente	Pistis Marcello	Presente
Cogoni Simona	Presente	Puddu Katia	Assente
Lisci Alberto	Presente	Serru Marcello	Presente
Liscia Alberto Giovanni	Presente	Tuveri Francesca	Presente
Manca Nicola	Assente	Usai Filippo	Presente
Mandis Ferdinanda	Assente	Tolu Marina	Assente
Massa Giorgia	Presente		

Totale presenti n. 13, Totale assenti n. 4.

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Dott. Gianluca Cossu.

Assume la presidenza la Presidente, Mariangela Cambera, la quale, constatato il numero legale degli intervenuti per poter validamente deliberare, pone in discussione la proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

## **Il Consiglio Comunale**

### *Vista*

la proposta n. 11 del 01-04-2025 del responsabile del servizio ENTRATE, avente ad oggetto: "*Approvazione tariffe TARI anno 2025*";

### *Sentito*

L'Assessore Serru illustrare la proposta;

### *Sentiti*

Il Sindaco e il Consigliere Pistis i cui interventi sono riportati nel verbale della seduta odierna;

### *Richiamato*

l'art. 3, comma 5-quinquies del D.L. 30 Dicembre 2021, n.228 recante "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi", come convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15, che in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ha stabilito che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

### *Premesso che*

- l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- la legge di bilancio per l'anno 2020 ( legge 160 del 27/12/2019) ha disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, è abolita l'imposta unica comunale (IUC), nelle sue componenti relative all'imposta municipale propria (IMU) ed al tributo per i servizi indivisibili (TASI) con l'unificazione delle due imposte nella nuova IMU, mentre restano valide le disposizioni relative alla TARI;

### *Visti*

- il Regolamento per la disciplina della TARI;
- la deliberazione n.363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Regolatorio (MTR2) per il secondo periodo regolatorio 2022/2025" approvata da ARERA;
- la deliberazione ARERA n.15/2022/R/rif del 18/01/2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con la quale è stato approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani TQRIF, il quale impone il rispetto di una serie di obblighi di servizio ai soggetti gestori, compresi i gestori delle tariffe e rapporti con l'utenza a decorrere dal 1 gennaio 2023;
- la determinazione ARERA n.2 /DRIF/2021 del 04/11/2021 " Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per

- la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione ARERA n.389/2023/R/Rif del 03 agosto 2023 riguardante l’aggiornamento biennale ( 2024/2025) del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
  - il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani aggiornato per il biennio 2024/2025;
- a) la deliberazione ARERA n.386/2023/R/Rif del 03 agosto 2023 che ha stabilito che alle tariffe determinate per la copertura dei costi andranno aggiunte due componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, Le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di due distinti fenomeni:
- a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a, pari a 0,10 euro/utenza nel 2024 che potrebbe essere oggetto di aggiornamenti per il 2025 da parte dell’autorità;
  - b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR1b, pari a 1,5 euro/utenza nel 2024 che potrebbe essere oggetto di aggiornamenti per il 2025 da parte dell’autorità;
- il DPCM n. 24 del 21/01/2025 che ha previsto l’introduzione delle agevolazioni tariffarie per i titolari di utenze domestiche e che per la copertura di tale agevolazione l’autorità ARERA determinerà una ulteriore componente perequativa da applicare alla generalità dell’utenza , domestica e non domestica, che alimenta un conto gestito dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali, di cui all'articolo 1, comma 670, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo gli indirizzi della medesima Autorità;
  - la deliberazione ARERA n. 133/2025/R/RIF del 1 aprile 2025 che da attuazione a quanto disposto dal d.p.c.m. 21 gennaio 2025, n. 24, determinando quanto segue:
  - a decorrere dall'1 gennaio 2025 è istituita la componente perequativa unitaria UR3a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale per i rifiuti, espressa in euro/utenza per anno, che si applica a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva;

- La componente UR3a inizialmente posta pari a 6 euro/utenza, potrà essere aggiornata annualmente dall'Autorità in coerenza con le effettive necessità di congruaggio o copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti.

### *Considerato*

- che, con riferimento alla Tassa rifiuti (TARI), la disciplina dettata dalla L. 147/2013 (commi 641–666) delinea l'applicazione dal 2014 di un tributo analogo alla TARES semplificata introdotta a fine 2013 con l'art. 5 D.L. 31 agosto 2013 n. 102, convertito in L. 28 ottobre 2013 n. 124; che, in tal senso, la TARI continua a prevedere la possibilità (commi 651–652) di commisurare la tariffa tenendo conto:
- dei criteri determinati con il regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (c.d. Metodo normalizzato), utilizzato nel 2013 per la definizione della TARES;
  - a) in alternativa, del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio Europeo, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, commisurando la tariffa, come già avvenuto nel 2013 con la TARES semplificata, alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti, determinando le tariffe di ogni categoria o sottocategoria omogenea moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;
  - b) che, in base a quanto stabilito dall'art.57 bis, lett. a del D.L. n. 124/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 157/2019 è stata data la possibilità ai Comuni anche per il 2023, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe, di adottare i coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.P.R 158/1999 inferiori ai minimi o superiori ai massimi del 50% e altresì di non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato;

### *Ritenuto*

opportuno, pertanto, procedere così come sotto dettagliato:

- verificato che nel Comune di Guspini, allo stato attuale, non esiste una misurazione puntuale dei rifiuti conferiti da ogni singola utenza, il costo da coprire con il gettito

del tributo viene suddiviso in base alla ripartizione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche così come proposta dal gestionale in uso definita attribuendo il 69,99% dei costi fissi alle utenze domestiche e il 30,01% alle utenze non domestiche, e il 70,00% dei costi variabili alle utenze domestiche e il 30% alle utenze non domestiche;

- Costi totali per utenze domestiche:

$$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv \text{ dove:}$$

- Ctuf = € 397.480,31;
- Ctuv = € 800.206,24;
- $\Sigma Td = € 1.197.686,55$

- Costi totali per utenze non domestiche:

$$\Sigma Tn = Ctnf + Ctnv \text{ dove:}$$

- Ctnf = € 170.348,71;
- Ctnv = € 342.945,53;
- $\Sigma Tn = € 513.294,24$ ;

- per le utenze domestiche vengono applicati i coefficienti kb medi come indicato nella tabella seguente:

Descrizione tariffa	Codice uso	KA applicato	KB applicato
		Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
Un componente	1.1	0,81	0,80
Due componenti	1.2	0,94	1,60
Tre componenti	1.3	1,02	2,00
Quattro componenti	1.4	1,09	2,60
Cinque componenti	1.5	1,10	3,20
Sei o più componenti	1.6	1,06	3,70

**Tabella 1 - Coefficiente per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche**

- per le utenze non domestiche l'attuale situazione economica particolarmente stagnante non giustifica più, come poteva essere nel 1999, differenziazioni così elevate, come quelle previste dai coefficienti di cui al D.P.R. 158 e si ritiene ragionevole sostenere che la stagnazione economica tenda ad appiattire le differenze fra i livelli di produzione delle varie attività, e correlativamente il livello di produzione dei rifiuti. Per tale tipologia di utenze si è deciso coerentemente con quanto descritto sopra di applicare i coefficienti kc e kd medi per tutte le categorie,

con la sola eccezione delle categorie di seguito elencate per cui si ritiene di stabilire l'applicazione dei coefficienti minimi (ridotti delle percentuali indicate così come consentito dall'art. 57 bis, lett. a del D.L. n. 124/2019, coordinato con la Legge di conversione n. 157/2019) al fine di attenuare le differenziazioni elevate tra le diverse categorie che si avrebbero nel caso di applicazione integrale dei coefficienti medi:

- categoria 2.22 ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub riduzione 25%;
- categoria 2.23 mense, birrerie, hamburgerie riduzione 15%;
- categoria 2.24 bar, caffè, pasticcerie riduzione 15%;
- categoria 2.27 ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio riduzione 40%;
- categoria 2.29 banchi di mercato generi alimentari riduzione 25%;

Descrizione tariffa	Codice uso	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.1	0,54	4,75
Cinematografi e teatri	2.2	0,40	3,51
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2.3	0,40	3,55
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.4	0,69	6,04
Stabilimenti balneari	2.5	0,47	4,15
Esposizioni, autosaloni	2.6	0,46	4,04
Alberghi con ristorazione	2.7	1,21	10,69
Alberghi senza ristorazione	2.8	0,97	8,50
Case di cura e riposo	2.9	1,00	8,76
Ospedali	2.10	1,15	10,08
Uffici, agenzie	2.11	1,04	9,10
Banche, istituti di credito e studi professionali	2.12	0,64	5,57
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2.13	0,99	8,70
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.14	1,26	11,05
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	2.15	0,74	6,45
Banchi di mercato beni durevoli	2.16	1,43	12,57
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2.17	1,35	11,83
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.18	0,91	7,96
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.19	1,15	10,06
Attività industriali con capannoni di produzione	2.20	0,63	5,57
Attività artigianali di produzione di beni specifici	2.21	0,68	6,05

Descrizione tariffa	Codice uso	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.22	2,55	22,45
Mense, birrerie, amburgherie	2.23	2,17	19,04
Bar, caffè, pasticceria	2.24	2,18	19,12
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2.25	2,00	17,60
Plurilicenze alimentari e/o miste	2.26	2,01	17,66
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.27	2,65	23,36
Ipermercati di generi misti	2.28	2,19	19,26
Banchi di mercato genere alimentari	2.29	2,51	22,12
Discoteche, night club	2.30	1,34	11,80

**Tabella 2 – Coefficienti per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche**

### *Dato atto che*

sono stati espressi i pareri favorevoli del responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica, e del responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, 1° comma del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

### *Constatato*

che non vi sono ulteriori interventi da parte dei Consiglieri, la Presidente pone ai voti in forma palese per alzata di mano, "Approvazione tariffe TARI anno 2025" come di seguito riportato:

- Presenti 13
- Votanti 9
- Favorevoli 9
- Contrari 0
- Astenuti 4 (i consiglieri: Cogoni, Liscia, Pilloni, Pistis)

### **Delibera**

Per quanto citato in premessa, che qui si intende richiamato,

### *Di stabilire*

ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e tariffe in relazione alla TARI, con efficacia dal 1° gennaio 2025:

- **Prospetto tariffe utenze domestiche:**

Descrizione tariffa	Codice uso	Tariffa fissa	Tariffa variabile
Un componente	1.1	€ 0,543082	€ 80,67388
Due componenti	1.2	€ 0,630243	€ 161,347761
Tre componenti	1.3	€ 0,683881	€ 201,684701
Quattro componenti	1.4	€ 0,730814	€ 262,190112
Cinque componenti	1.5	€ 0,737519	€ 322,695522
Sei o più componenti	1.6	€ 0,7107	€ 373,116698

**Tabella 3 - Tariffe fisse e variabili relative alle utenze domestiche**

- **Prospetto tariffe utenze non domestiche:**

Descrizione tariffa	Codice uso	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	2.1	€ 0,805959	€ 1,622416	<b>€ 2,428375</b>
Cinematografi e teatri	2.2	€ 0,597003	€ 1,198877	<b>€ 1,79588</b>
Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	2.3	€ 0,597007	€ 1,212542	<b>€ 1,809549</b>
Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	2.4	€ 1,029837	€ 2,06303	<b>€ 3,092867</b>
Stabilimenti balneari	2.5	€ 0,701483	€ 1,417479	<b>€ 2,118962</b>
Esposizioni, autosaloni	2.6	€ 0,686558	€ 1,379907	<b>€ 2,066465</b>
Alberghi con ristorazione	2.7	€ 1,805946	€ 3,65129	<b>€ 5,457236</b>
Alberghi senza ristorazione	2.8	€ 1,447742	€ 2,903271	<b>€ 4,351013</b>
Case di cura e riposo	2.9	€ 1,492518	€ 2,992077	<b>€ 4,484595</b>
Ospedali	2.10	€ 1,716395	€ 3,442938	<b>€ 5,159333</b>
Uffici, agenzie	2.11	€ 1,552218	€ 3,108208	<b>€ 4,660426</b>
Banche, istituti di credito e studi professionali	2.12	€ 0,955211	€ 1,902496	<b>€ 2,857707</b>
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	2.13	€ 1,477592	€ 2,971583	<b>€ 4,449175</b>
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	2.14	€ 1,880572	€ 3,774252	<b>€ 5,654824</b>
Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli, antiquariato	2.15	€ 1,104463	€ 2,20307	<b>€ 3,307533</b>
Banchi di mercato beni durevoli	2.16	€ 2,1343	€ 4,293426	<b>€ 6,427726</b>
Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	2.17	€ 2,014899	€ 4,04067	<b>€ 6,055569</b>
Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	2.18	€ 1,358191	€ 2,718828	<b>€ 4,077019</b>
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	2.19	€ 1,716395	€ 3,436107	<b>€ 5,152502</b>
Attività industriali con capannoni di produzione	2.20	€ 0,940286	€ 1,902496	<b>€ 2,842782</b>
Attività artigianali di produzione di beni specifici	2.21	€ 1,014912	€ 2,066446	<b>€ 3,081358</b>
Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	2.22	€ 3,80592	€ 7,668052	<b>€ 11,473972</b>
Mense, birrerie, amburgherie	2.23	€ 3,238764	€ 6,503328	<b>€ 9,742092</b>
Bar, caffè, pasticceria	2.24	€ 3,253689	€ 6,530652	<b>€ 9,784341</b>
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi	2.25	€ 2,985036	€ 6,011479	<b>€ 8,996515</b>
Plurilicenze alimentari e/o miste	2.26	€ 2,999961	€ 6,031973	<b>€ 9,031934</b>
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	2.27	€ 3,955172	€ 7,978873	<b>€ 11,934045</b>
Ipermercati di generi misti	2.28	€ 3,268614	€ 6,578471	<b>€ 9,847085</b>

Descrizione tariffa	Codice uso	Tariffa fissa	Tariffa variabile	Tariffa totale
Banchi di mercato genere alimentari	2.29	€ 3,74622	€ 7,555337	€ 11,301557
Discoteche, night club	2.30	€ 1,999974	€ 4,030423	€ 6,030397

**Tabella 4 - Tariffe fisse e variabili relative alle utenze non domestiche**

### *Di dare atto che*

- il gettito previsto per l'anno 2025 è di € 1.710.981,00, al netto del gettito relativo all'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;
- che alle tariffe determinate per la copertura dei costi come stabilito dalla delibera di Arera n. 386 del 03 agosto 2023, andranno aggiunte tre componenti perequative applicabili a ciascuna utenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le componenti in questione dovranno consentire la copertura dei costi di gestione emergenti per effetto di tre distinti fenomeni:
  - a) i rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, oggetto della componente perequativa UR1a;
  - b) la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, oggetto della componente perequativa UR1b;
  - c) la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari del
- bonus sociale rifiuti, componente perequativa UR3a;

### *Di stabilire*

che alle tariffe di cui sopra, verrà applicata l'addizionale del 5% a titolo di tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale;

### *Di inviare*

la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero dell'Economia e delle Finanze rubricato "Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane" (GU Serie Generale n. 195 del 16- 08-2021);

*Di dichiarare*

con separata votazione espressa in forma palese per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000:

- Presenti 13, Votanti 9, Favorevoli 9, Contrari 0, Astenuti 4 (i consiglieri: Cogoni, Liscia, Pilloni, Pistis).

---

**Il presente verbale previa lettura e conferma viene firmato come appresso:**

Il Presidente

**Mariangela Cambera**

Il Segretario Comunale

**Dott. Gianluca Cossu**